

## **Infostudio**

Dicembre 2023

# **Permanenza – accesso regime forfettario**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo riepilogare le condizioni di accesso e mantenimento del regime forfettario.*

### **Gli allegati da consultare:**

<b>Permanenza – accesso regime forfettario</b> .....	2
<i>Premessa</i> .....	2
<i>Requisiti per l'accesso</i> .....	2
<i>Cause ostative</i> .....	3

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## Permanenza – accesso regime forfettario

### Premessa

L'articolo 1 comma 54 lettere a) e b) della legge di Bilancio 2023 n.197/2022 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario. In particolare, è stata incrementata a 85.000 euro la soglia per l'accesso/permanenza al regime. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato in corso d'anno al regime ordinario. Invece, i soggetti che supereranno la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall'anno successivo.

### Requisiti per l'accesso

Il regime forfettario è applicabile dai soli soggetti, persone fisiche, che nell'anno precedente:

- ✓ abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;

<b>Eventuale superamento del limite</b>	Per la verifica <b>si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento.</b> Dunque:	
	coloro che hanno operato in <b>contabilità ordinaria</b>	devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il <b>principio di competenza</b> ;
	coloro che hanno applicato il <b>regime semplificato</b>	devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
	 <b>ATTENZIONE!</b> Il limite di 85.000 euro deve essere ragguagliato all'anno nel caso di attività iniziata in corso d'anno.	
<b>Diritti d'autore</b>	I proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore concorreranno alla verifica del limite di 85.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta	
<b>ISA</b>	non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)	
<b>Esercizio di più attività</b>	Per la verifica del superamento del limite, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.	
<b>Proventi</b>	Nel computo del superamento del limite <b>non devono essere considerati i proventi incassati in conseguenza della cessione dei beni strumentali.</b> Pertanto, non solo le plusvalenze eventualmente realizzate non concorrono	

	alla determinazione del reddito forfettario, con l'applicazione di specifici coefficienti di redditività, ma i proventi sono del tutto irrilevanti al fine di verificare il mancato superamento del limite di ricavi o di compensi.
--	---

	Alla stessa conclusione si giunge per gli altri proventi non aventi natura di compensi. Si tratta, ad esempio, delle <b>somme incassate da un professionista per la cessione della clientela.</b>
--	---

- ✓ abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente e accessorio, per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.

### **Cause ostative**

---

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- × le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito

In questo caso l'incompatibilità con il regime forfettario è in re ipsa, ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione dei redditi sia un regime obbligatorio ex lege.

- × i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- × i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- × gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

<b>possesto di partecipazioni</b>	<b>in società di persone, associazioni, imprese familiari e aziende coniugali</b>	per l'accesso al regime <b>l'impedimento dovrà essere eliminato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intenda accedere al regime agevolato.</b>
	 <b>INFORMA</b>	– l'eventuale acquisizione della partecipazione (ad esempio per eredità) in corso d'anno comporterà, così come stabilito dal comma 71 art. 1 della Legge 190/2014, la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo a meno che essa non venga ceduta entro l'ultimo giorno dello stesso anno.
	<b>in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione</b>	<p>è necessario il contemporaneo verificarsi di due condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione</li> <li><b>2.</b> Esercizio da parte del contribuente e della società della stessa attività economica o comunque di attività tra esse riconducibili.</li> </ol> <p> <b>NOTA BENE</b> – in assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.</p>

- × le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni



**NOTA BENE** - La causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfettario.



**ATTENZIONE!** possono svolgere attività in regime forfettario, in misura prevalente a favore del datore di lavoro o del ex datore di lavoro dei due periodi di imposta precedenti, senza decadere dal regime agevolato, **i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.**

- × i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo superiore a Euro 30.000.



**NOTA BENE** - il limite è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, purché la cessazione sia avvenuta nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario e, successivamente alla cessazione, non siano stati percepiti redditi di pensione ovvero non sia stato iniziato un nuovo rapporto di lavoro ancora in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.



**RICORDA** - La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che i **sogetti che avranno compensi o ricavi superiori ai 100.000 euro usciranno immediatamente dal forfettario**, senza aspettare l'anno fiscale seguente. Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Invece, i soggetti che supereranno la nuova soglia degli 85.000 euro, restando sotto ai 100.000 euro, usciranno dal regime forfettario a partire dall'anno successivo.

Contribuente in regime forfettario nel 2023	
<b>Ricavi / Compensi fino a 85.000 euro</b>	→ Resta forfettario nel 2024
<b>Ricavi / Compensi fino a 100.000 euro</b>	→ <ul style="list-style-type: none"><li>• Resta forfettario nel corso del 2023</li><li>• Uscirà dal regime nel 2024</li></ul>
<b>Ricavi / compensi oltre 100.000 euro</b>	→ <ul style="list-style-type: none"><li>• Uscirà dal regime nel corso del 2023</li><li>• Applicherà l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento della soglia dei 100mila euro</li></ul>